



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 06/07/2002**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2002, n. 825

Legge 8 novembre 2000, n. 328 - art. 28 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2000 "Riparto tra le Regioni di finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi in favore delle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora". Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti regionali.

Assente l'Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Anziani, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, riferisce quanto segue il Presidente Fitto:

La Legge 8 novembre 2000, n. 328 reca norme per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadini, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3, e 38 della costituzione

In particolare l'art. 28 della citata legge 8 novembre 2000 n. 328 ha previsto l'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali di una somma pari a £. 20 miliardi, per ciascun degli anni 2001 e 2002, da ripartire fra le regioni, al fine di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2000, pubblicato sulla G.U. 23/3/2001, nel definire i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti previsti dal richiamato art. 28 della L. 328/2000, ha fra l'altro stabilito:

"Art. 1

Termine per la presentazione dei progetti"

1. Gli Enti locali, le organizzazioni di volontariato, gli organismi non lucrativi di utilità sociale e le IPAB possono presentare alle regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, i progetti concernenti la realizzazione, l'ampliamento o l'innovazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale delle persone che versano in situazioni di povertà estrema e delle persone senza fissa dimora.

"Art. 2

Requisiti"

1. Sono ammessi ai finanziamenti regionali i progetti di cui all'art. 1 che presentino i seguenti requisiti:

- a) individuazione di un'area territoriale determinata, anche a livello subcomunale o intercomunale, sulla base di indicatori che documentino la presenza abituale di persone senza fissa dimora che frequentino detta area come territorio nel cui ambito organizzano la propria sopravvivenza, o la presenza di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario;
- b) presenza nell'area di cui alla lettera a) di servizi e opportunità in misura minima sufficiente per avviare un processo di accompagnamento delle persone senza fissa dimora o di soggetti in condizione di povertà estrema;
- c) individuazione delle attività e servizi proposti nel progetto, dei loro obiettivi e dell'indicazione dettagliata delle relative spese per la realizzazione;
- d) individuazione dell'insieme dei soggetti pubblici e privati che partecipano all'attuazione del progetto, unitamente alla documentazione che attesta la loro esperienza nel settore;
- e) collegamento con le altre iniziative eventualmente presenti nel territorio, concernenti la riqualificazione delle aree urbane, l'assistenza economica, ed altri interventi e servizi idonei a realizzare le finalità dei servizi di cui all'art. 1

2. Nella valutazione dei progetti sono considerati preferenziali, secondo una graduatoria determinata dalla regione e differenziata a seconda del contesto territoriale, i seguenti criteri:

- a) l'attività di rete tra organizzazioni del terzo settore e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione del progetto
- b) l'integrazione tra diverse aree di intervento e servizi, quali quello sanitario, assistenziale, formativo, nell'attuazione del progetto
- c) la previsione, nell'ambito del progetto, di percorsi di accompagnamento e graduale inserimento sociale, che colleghino il superamento dell'emergenza con l'avvio di processi di reinserimento e recupero di capacità delle persone interessate;
- d) l'integrazione con altri progetti e iniziative esistenti a livello locale, che pur non riguardando specificatamente le persone senza fissa dimora e in stato di povertà estrema, possono utilmente raccordarsi ai progetti a loro favore e agevolare il loro reinserimento sociale;
- e) l'indicazione da parte dei soggetti proponenti di strumenti di auto-valutazione e verifica dei risultati conseguiti nell'ambito dei progetti.

"Art. 3

Ripartizione delle risorse"

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 28 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in base ai seguenti criteri:

- a) il 75% delle risorse è riservato alle regioni e alla province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali è compreso almeno un comune capoluogo di area metropolitana, come individuata ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- b) la quota indicata alla lettera a) è ripartita tra le regioni e le province autonome ivi individuate in base alla popolazione residente nella regione;
- c) la quota residua del 25% delle risorse è ripartita tra le altre regioni e province autonome in base alla popolazione residente.

2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono destinate dalle regioni con priorità ai comuni capoluogo di area metropolitana come individuata dall'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; le risorse di cui al comma 1, lettera c), sono destinate dalle regioni con priorità alle grandi aree urbane.

## "Art. 4

### Monitoraggio e verifica dei risultati degli interventi"

1. I soggetti di cui all'art. 1, destinatari delle risorse trasmettono ogni sei mesi alla regione un rapporto analitico sullo stato di attuazione degli interventi posti in essere. Il rapporto deve indicare:

- a) il numero delle persone assistite in un arco di tempo definito, distinte per sesso ed età, almeno indicativa, e la documentazione che attesta la realizzazione degli interventi;
- b) la descrizione dei servizi offerti, degli eventuali percorsi suggeriti o promossi, del numero di persone inserite nei vari percorsi di reinserimento;
- c) la descrizione analitica in termini finanziari e di risorse umane, delle risorse impiegate.

2. Le regioni possono attuare ulteriori forme di monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi".

In attuazione delle richiamate disposizioni si rende necessario determinare i criteri di definizione della graduatoria regionale, nonché, ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lett. f) - della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, le modalità e i criteri per la concessione delle sovvenzioni regionali;

Si propone, quindi, di:

a) stabilire che i progetti, redatti in conformità al D.P.C.M. 15 dicembre 2000, dovranno essere presentati entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno con istanza a mezzo raccomandata A.R. indirizzata:

per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Bari:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - viale dei Caduti di tutte le guerre, n. 15- 70126 Bari

per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Brindisi:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Brindisi - Piazza Cairolì n. 18 - 72100 Brindisi

per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Foggia:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Foggia - via Isonzo n. 7 - 71100 Foggia

per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Lecce:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Lecce - viale Aldo Moro - 73100 Lecce

per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Taranto:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Gruppo Provinciale Taranto - Corso Umberto n. 55 - 74100 Taranto

Saranno ritenuti regolarmente presentati i progetti spediti entro il predetto termine; a tale scopo farà fede la data del timbro postale di spedizione.

b) di disporre la formazione di una graduatoria unica dei progetti ammissibili al finanziamento sulla base dei seguenti criteri:

1. ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 21.11.2000, priorità a favore dei progetti del Comune di

Bari, quale capoluogo di area metropolitana come individuato dall'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

2. successiva priorità a favore dei progetti dei Comuni capoluogo di provincia di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto quali grandi aree urbane, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 21.11.2000 e in subordine della popolazione residente;

3. successiva priorità ai progetti proposti dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle IPAB da realizzarsi nelle grandi aree urbane, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 21.11.2000 e in subordine della popolazione residente dei Comuni interessati alle iniziative a condizione che non siano duplicazione d'interventi nelle aree territoriali previsti dai progetti di cui ai precedenti punti 1 e 2;

4. i progetti di tutti gli altri Comuni tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 21.11.2000 e in subordine della popolazione residente;

5. i progetti proposti dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle IPAB da realizzarsi in tutti gli altri Comuni, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 21.11.2000 e in subordine della popolazione residente dei Comuni interessati alle iniziative a condizione che non siano duplicazione d'interventi nelle aree territoriali previsti dai progetti di cui ai precedenti punti;

6. fermo restando le priorità fissate dai precedenti punti, dare preferenza ai progetti che, a seguito di accordo di programma definito nella fase progettuale, nell'ordine prevedono:

a) nella realizzazione del progetto l'attività di rete tra organizzazioni del terzo settore: e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;

b) la previsione, nell'ambito del progetto, di percorsi di accompagnamento e graduale inserimento sociale, che colleghino il superamento dell'emergenza con l'avvio di processi di reinserimento e recupero di capacità delle persone interessate;

c) l'integrazione tra diverse aree di intervento e servizi, quali quello sanitario, assistenziale, formativo, nell'attuazione del progetto

d) l'indicazione da parte dei soggetti proponenti di strumenti di auto-valutazione e verifica dei risultati conseguiti nell'ambito dei progetti.

e) l'integrazione con altri progetti e iniziative esistenti a livello locale, che pur non riguardando specificamente le persone senza fissa dimora e in stato di povertà estrema, possono utilmente raccordarsi ai progetti a loro favore e agevolare il loro reinserimento sociale;

c) stabilire che gli organismi non lucrativi di utilità sociali, le organizzazioni di volontariato e le IPAB, per accedere al finanziamento devono attestare l'iscrizione ai rispettivi albi, registri e/o elenchi anagrafici;

d) fissare in 90 giorni dalla scadenza di cui all'art.1 del DPCM 15 dicembre 2000 il termine per la conclusione del procedimento amministrativo da attivare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241:

e) disporre che all'approvazione della graduatoria si provvederà, entro 30 giorni dal termine fissato per la conclusione del procedimento amministrativo, con determinazione del dirigente del settore servizi sociali da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

f) di stabilire che al finanziamento dei progetti, nel limite delle risorse assegnate dallo Stato e secondo l'ordine di graduatoria, si provvederà con determinazione del dirigente del settore servizi sociali da adottarsi entro 30 giorni dalla formalizzazione degli atti contabili d'incameramento dello stanziamento statale nel bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lett. della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e non comporta gli adempimenti contabili di cui ai commi i e 3 dell'art.63 della L.R. n. 17/77 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione trattandosi di determinazione, ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lett. 1) - della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, delle modalità e dei criteri per la concessione delle sovvenzioni regionali da assegnare subordinatamente all'assegnazione di specifiche e vincolate risorse statali, da approvare e pubblicare prima della scadenza del termine del 30 giugno fissato dall'art. 1 del richiamato D.P.C.M. 15 dicembre 2000 in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione;

- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, sottoscritta dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

## DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 2 - comma 2 - del D.P.C.M. 15 dicembre 2000 e dell'art. 4 - comma 4, lett. f) - della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, i criteri di definizione della graduatoria regionale e le modalità e i criteri per la concessione delle sovvenzioni regionali destinate al potenziamento dei servizi in favore delle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 come di seguito determinati:

a) i progetti, redatti in conformità al D.P.C.M. 15 dicembre 2000, dovranno essere presentati entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno con istanza a mezzo raccomandata A.R. indirizzata:

per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Bari:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali viale dei Caduti di tutte le guerre, n. 15 70126- Bari

per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Brindisi:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Brindisi - Piazza Cairoli n. 18 - 72 100 Brindisi

per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Foggia:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Foggia -via Isonzo n. 7 - 71100 Foggia

per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Lecce:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Gruppo

per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Taranto:

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali. - Gruppo Provinciale Taranto - Corso Umberto n. 55 - 74100 Taranto

Saranno ritenuti regolarmente presentati i progetti spediti entro il predetto termine; a tale scopo farà fede la data del timbro postale di spedizione.

b) alla formazione di una graduatoria unica dei progetti ammissibili al finanziamento si provvederà sulla base dei seguenti criteri:

1. ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 21.11.2000, priorità a favore dei progetti del Comune di Bari, quale capoluogo di area metropolitana come individuato dall'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

2. successiva priorità a favore dei progetti dei Comuni capoluogo di provincia di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto quali grandi aree urbane, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 21.11.2000 e in subordine della popolazione residente;

3. successiva priorità ai progetti proposti dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle IPAB da realizzarsi nelle grandi aree urbane, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. C; del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 21.11.2000 e in subordine della popolazione residente dei Comuni interessati alle iniziative a condizione che non siano duplicazione d'interventi nelle aree territoriali previsti dai progetti di cui ai precedenti punti 1 e 2;

4. i progetti di tutti gli altri Comuni tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 21.11.2000 e in subordine della popolazione residente;

5. i progetti proposti dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle IPAB da realizzarsi in tutti gli altri Comuni, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 21.11.2000 e in subordine della popolazione residente dei Comuni interessati alle iniziative a condizione che non siano duplicazione d'interventi nelle aree territoriali previsti dai progetti di cui ai precedenti punti;

6. fermo restando le priorità fissate dai precedenti punti, dare preferenza ai progetti che, a seguito di accordo di programma definito nella fase progettuale, nell'ordine prevedono:

a) nella realizzazione del progetto l'attività di rete tra organizzazioni del terzo settore: e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;

b) la previsione, nell'ambito del progetto, di percorsi di accompagnamento e graduale inserimento sociale, che colleghino il superamento dell'emergenza con l'avvio di processi di reinserimento e recupero di capacità delle persone interessate;

c) l'integrazione tra diverse aree di intervento e servizi, quali quello sanitario, assistenziale, formativo, nell'attuazione del progetto;

d) l'indicazione da parte dei soggetti proponenti di strumenti di auto-valutazione e verifica dei risultati conseguiti nell'ambito dei progetti;

e) l'integrazione con altri progetti e iniziative esistenti a livello locale, chi, pur non riguardando specificatamente le persone senza fissa dimora e in stato di povertà estrema, possono utilmente raccordarsi ai progetti a loro favore e agevolare il loro reinserimento sociale;

c) gli organismi non lucrativi di utilità sociali, le organizzazioni di volontariato e le IPAB, per accedere al finanziamento devono attestare l'iscrizione ai rispettivi albi, registri e/o elenchi anagrafici;

d) il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, da attivare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 è fissato in 90 giorni dalla scadenza di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 15 dicembre 2000;

e) all'approvazione della graduatoria si provvederà, entro 30 giorni dal termine fissato per la conclusione del procedimento amministrativo, con determinazione del dirigente del settore servizi sociali da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

f) al finanziamento dei progetti, nel limite delle risorse assegnate dallo Stato e secondo l'ordine di graduatoria, si provvederà con determinazione del dirigente del settore servizi sociali da adeguarsi entro 30 giorni dalla formalizzazione degli atti contabili d'incameramento dello stanziamento statale nel bilancio regionale.

- di disporre, ai sensi dell'art. 6 - lett. e) - della l.r. n. 13/94, la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto